



*U.T.G. Prefetture di Alessandria Caserta
Latina Matera Piacenza Roma e Vercelli*

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

PREMESSO CHE:

- SOGIN – Società Gestione Impianti Nucleari per azioni (con azionista unico Ministero dell'Economia e Finanza) opera secondo gli indirizzi strategici formulati dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- SOGIN ha tra i suoi compiti istituzionali quello del decommissioning delle centrali e degli impianti nucleari in Italia e all'estero ed in particolare ha per oggetto l'esercizio delle attività relative allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile, e le attività connesse e conseguenti;
- SOGIN è proprietaria delle quattro centrali nucleari in corso di smantellamento: Caorso, Trino, Latina e Garigliano e del sito nucleare di Bosco Marengo nonché affidataria degli impianti di ricerca nucleare di Casaccia, Saluggia, Trisaia;
- la società sarà nei prossimi anni impegnata nella realizzazione di opere di rilevante valore economico;
- le opere da realizzare determineranno, per volume di investimento, complessità e durata delle attività un rilevante impatto sul territorio di competenza delle Prefetture - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria, Caserta, Latina, Matera, Piacenza, Roma e Vercelli nonché delle province limitrofe.

CONSIDERATO CHE:

- una corretta ed efficace politica di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata deve comprendere necessariamente misure finalizzate ad assicurare il libero esercizio dell'attività imprenditoriale e della libera concorrenza;
- si rende necessario evitare tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici ponendo in essere ogni misura atta a contrastare l'invasiva azione delle organizzazioni malavitose con strumenti di prevenzione;
- l'art. 15 della legge 241/1990, relativo agli "accordi tra amministrazioni", prevede la possibilità di concludere accordi tra le stesse per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
- è già stata positivamente sperimentata la stipula di Protocolli di Legalità da parte di Prefetture, volti a rafforzare il sistema attuale delle cautele antimafia, prevedendo sia l'estensione delle informazioni del Prefetto ex art.10 D.P.R. 252/98 agli appalti di lavori sotto soglia comunitaria, sia la rigorosa valutazione



*U.T.G. Prefetture di Alessandria Caserta
Latina Matera Piacenza Roma e Vercelli*

da parte delle stazioni appaltanti per fini interdittivi degli elementi comunque negativi acquisiti dal Prefetto ai sensi dell'art. 1-septies della Legge 726/82 e, s.m.i.;

- per consolidato orientamento giurisprudenziale intervenuto nella materia *de qua* le determinazioni prefettizie in materia di lotta alla mafia mirano alla prevenzione di infiltrazioni mafiose e criminali nel tessuto economico imprenditoriale (*cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 settembre 2001, n. 4724*), e che le informative del Prefetto ex art. 10 del D.P.R. n. 252/98 costituiscono applicazione di una normativa che mira, in via preventiva, ad impedire l'infiltrazione mafiosa nel tessuto imprenditoriale, quale difesa avanzata dell'ordinamento rispetto a pericolosi fenomeni di criminalità organizzata (*cfr TAR Palermo n. 2689/04 del 3.11.04*).

ATTESO CHE:

- una corretta ed efficace politica di sicurezza del territorio deve ricomprendere anche l'adozione di misure finalizzate ad assicurare il libero svolgimento di iniziative economiche, onde scongiurare che le eventuali infiltrazioni criminali possano negativamente condizionare l'azione intrapresa e costituire remora ad un sano sviluppo economico del territorio;
- è intendimento delle Prefetture, nel quadro della particolare attenzione riservata ai temi della sicurezza, assumere in collaborazione con i soggetti istituzionalmente interessati, le iniziative necessarie al fine di garantire un controllo di legalità sugli investimenti pubblici, nell'ottica di prevenire ogni possibile tentativo di infiltrazioni della criminalità nel mercato del lavoro, nella fase di aggiudicazione ed esecuzione di appalti pubblici.

RILEVATO CHE:

- gli investimenti previsti, contribuendo allo sviluppo economico e sociale delle Province interessate e di quelle limitrofe, non debbono essere negativamente condizionati ed ostacolati da fattori ambientali che impediscano il normale svolgimento dell'imprenditoria;
- è volontà dei firmatari del presente protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore degli appalti di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione criminale assicurando nel contempo la regolarità dei cantieri di lavoro;



*U.T.G. Prefetture di: Alessandria Caserta
Latina Matera Piacenza Roma e Vercelli*

- sono istituiti presso le Prefetture - U.T.G. i “Gruppi Interforze” con il compito di svolgere attività di monitoraggio, prevenzione e repressione di violazioni alle disposizioni che regolano i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, nonché i rapporti di lavoro instaurati con le maestranze in materia di regolarità contributiva ed assicurativa, infortunistica e/o di malattie professionali.

VISTI:

- la Legge n.241/90 e successive modificazioni;
- il Decreto Legge n. 143/1991, convertito in Legge n. 197/1991 e s.m.i.;
- il D.M. 23 dicembre 1992;
- il Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n.490;
- il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto interministeriale del 14 marzo 2003;
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
- la Legge 94/2009;
- il Decreto Legislativo 190/2002, articolo 15, comma 5, e s.m.i.
- la Circolare Ministero Interno n. 4610 del 23 giugno 2010;
- il D.P.R. 2 agosto 2010, n.150;
- la Legge 30 agosto 2010, n. 136.

SI SOTTOSCRIVE

tra le Prefetture – UTG - di Alessandria, Caserta, Latina, Roma, Matera, Piacenza e Vercelli e la SOGIN spa (nel seguito Ente Aggiudicatore) il seguente “Protocollo di Legalità” finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione delle attività citate in premessa e di qualsiasi altro intervento di competenza SOGIN spa.

ART. 1

(AMBITO DI APPLICAZIONE E CONFERIMENTO DATI)

1. L’Ente Aggiudicatore ha il compito di garantire, verso gli organi deputati ai controlli antimafia, il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle società e imprese, ditte individuali (nel seguito “Operatori Economici”) che a qualunque titolo partecipino all’esecuzione dei lavori, servizi, noli, trasporti, o per la fornitura



*U.T.G. Prefetture di: Alessandria Caserta
Latina Matera Piacenza Roma e Vercelli*

di materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo o comunque inerenti alle attività citate in premessa, fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori licenziatari di Stato.

2. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste per:
 - gli appalti di “*opere o lavori*” del valore pari o superiore a 250.000,00 euro;
 - le prestazioni di “*servizi e forniture*” del valore pari o superiore a 150.000,00 euro ed indipendentemente dal valore per le prestazioni (servizi e forniture) maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose - cfr. art. 5 co. 2 del presente protocollo;
 - i sub-appalti o **sub-contratti** comunque definiti, concernenti la realizzazione di opere o lavori, indipendentemente dal valore;
 - i **sub-affidamenti** di prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose cfr. art. 5 co. 2) del presente protocollo, indipendentemente dal valore;

Tutti gli importi sono al netto di I.V.A.

I dati oggetto di comunicazione sono quelli di cui all'Allegato 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, con le integrazioni di cui all'articolo 5 del presente Protocollo in relazione alle fattispecie ivi previste.

L'Ente Aggiudicatore ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo alla tempestiva segnalazione di ogni variazione in ordine agli assetti societari degli Operatori Economici coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione, fino al completamento dell'esecuzione delle attività medesime.

3. Le comunicazioni dei dati di cui al precedente comma 2, potranno essere effettuate anche su supporto informatico o attraverso collegamento telematico, secondo le modalità che saranno successivamente determinate, di comune accordo, tra i soggetti interessati.
4. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti o sub-contratti. Nelle fattispecie disciplinate dal successivo articolo 2 e, fatto salvo quanto ivi diversamente previsto, a seguito del predetto conferimento dei dati dovranno essere acquisite, preventivamente alla stipula, le prescritte informazioni antimafia.

ART. 2



*U.T.G. Prefetture di Alessandria Caserta
Latina Matera Piacenza Roma e Vercelli*

(INFORMAZIONI ANTIMAFIA)

1. Le parti si impegnano ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato, nell'affidamento dei lavori, forniture e servizi, lo scrupoloso rispetto della normativa antimafia, di cui all'art. 10 D.P.R. 252/98, concernente "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia".
2. In tale ottica, l'Ente Aggiudicatore si impegna ad acquisire, preventivamente alla stipula di contratti, sub-contratti o sub-affidamenti relativi a lavori, servizi o forniture, di importi pari o superiore a quelli del precedente art. 1 co. 2 le "informazioni antimafia" e, qualora risultassero, a carico degli Operatori economici, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti, sub-contratti o sub-affidamenti.
3. Qualora, successivamente alla sottoscrizione dei contratti, sub-contratti o sub-affidamenti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, i relativi contratti, sub-contratti o sub affidamenti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura dell'Ente Aggiudicatore.
4. Nei casi d'urgenza previsti dall'art. 11, comma 2, del D.P.R. 252/98, ovvero nei casi ammessi dalla stessa norma, è possibile procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto. I contratti e i sub-contratti stipulati, approvati o autorizzati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. L'Ente Aggiudicatore effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'approvazione o l'autorizzazione.
5. In detti casi all'applicazione della clausola risolutiva espressa consegue l'estromissione dell'Operatore economico a cui le informazioni si riferiscono, previa messa in sicurezza dei luoghi.
6. Fuori dei casi previsti dall'art. 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. 252/98, i contratti, subcontratti, affidamenti e subaffidamenti relativi a servizi, lavori o forniture di cui all'articolo 1, sono stipulati o autorizzati previa acquisizione delle sole



*U.T.G. Prefetture di Alessandria Caserta
Latina Matera Piacenza Roma e Vercelli*

certificazioni e comunicazioni di cui al Capo II del DPR 252/98. La Prefettura – UTG sulla base dei dati trasmessi dall’Ente Aggiudicatore, ai sensi dell’art.1 del presente Protocollo, effettua le verifiche antimafia con le modalità di cui all’articolo 10 del DPR 252/98.

7. Nella richiesta di informazioni deve essere allegato copia del certificato della C.C.I.A.A con “*dicitura antimafia*”, in corso di validità, relativo all’Operatore economico con il quale si intende sottoscrivere il contratto o relativamente alla quale si intende concedere l’autorizzazione al sub-contratto o al sub-affidamento. Nel caso in cui il soggetto con il quale si intende sottoscrivere il contratto o si intende concedere l’autorizzazione al sub-contratto o sub-affidamento sia una società di capitali, dovrà essere allegata alla detta comunicazione una dichiarazione del Legale Rappresentante della detta società ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 e, nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, sino a risalire alla persona fisica.
8. Qualora l’Operatore economico, nei cui riguardi devono essere rilasciate le informazioni, abbia sede legale in altra Provincia, allo scopo di fluidificare il flusso documentale, la richiesta di informazioni antimafia sarà comunque indirizzata alla Prefettura - UTG territorialmente competente ed inviata, per conoscenza, all’Ufficio Territoriale del Governo interessato dalle attività, segnalando, ove si tratti di contratti o sub-contratti per i quali non sussiste l’obbligo di acquisire le informazioni ex art. 10 del D.P.R. 252/98 che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente Protocollo.
9. L’esito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 252/98 è comunicato dalla Prefettura all’Ente Aggiudicatore in forma riservata e con la massima urgenza.

ART. 3

(INFORMAZIONI ATIPICHE)

1. Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, l’Ente Aggiudicatore si impegna a valutare le informazioni supplementari atipiche – di cui all’art. 1 septies decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 e s.m.i., ai fini del gradimento dell’affidatario o del sub-affidamento ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.P.R. 252/98. L’affidatario e/o subaffidatario resta, in tal caso, impegnato e legittimato all’attivazione immediata della risoluzione del



*U.T.G. Prefettura di Alessandria Caserta
Latina Matera Piacenza Roma e Vercelli*

contratto e/o sub-contratto ed alla conseguente estromissione dell'Operatore Economico cui le informazioni atipiche si riferiscono.

2. La facoltà di risoluzione del contratto o di revoca di eventuali autorizzazioni al sub-contratto, ovvero in conseguenza del rilascio di un'informazione supplementare atipica, sarà espressamente contenuta in un'apposita clausola dei bandi di gara, dei contratti stipulati dall'Ente Aggiudicatore o dei sub-contratti, o sub-affidamenti dal medesimo autorizzati.
3. Nel caso di esercizio della predetta facoltà, trova applicazione anche il sistema sanzionatorio previsto dal successivo art. 6, comma 1, salvo il maggior danno, laddove le informazioni supplementari atipiche abbiano evidenziato elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

ART. 4

(PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE)

1. L'Ente Aggiudicatore si impegna ad acquisire, in ogni caso, da ciascun Operatore Economico, a cui intenderà affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intenderà avvalersi per l'affidamento di servizi o la fornitura di materiali, le seguenti dichiarazioni, contenenti clausole d'impegno, a valersi quali clausole risolutive espresse:

a) Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all'Ente Aggiudicatore, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori."

b) Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione all'Ente Aggiudicatore, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine



*U.T.G. Prefetture di: Alessandria Caserta
Latina Matera Piacenza Roma e Vercelli*

sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.)”

c) Clausola n. 3

"La sottoscritta impresa offerente allega alla presente il "Piano di affidamento" con l'indicazione degli Operatori Economici (ragione sociale, sede legale, n. iscrizione al registro imprese, Partita Iva e Codice Fiscale, importo dei contratti) a cui intende affidare l'esecuzione dei lavori, o di cui intende avvalersi nell'affidamento di servizi, noli o trasporti, o per la fornitura di materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo, nonché i relativi metodi di affidamento e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti o sub-affidamenti non saranno consentiti. Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo" pena l'applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto o sub-contratto;

d) Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Ente Aggiudicatore, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

e) Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la



*U.T.G. Prefettura di Alessandria Caserta
Latina Matera Piacenza Roma e Vercelli*

revoca dell'autorizzazione al sub-appalto o sub-contratto, ed il relativo sistema sanzionatorio, in caso di "informazioni atipiche" di cui all'articolo 10 comma 9 del DPR 252/98, per le quali l'Ente Aggiudicatore è obbligato alla valutazione ai fini del gradimento dell'affidatario del contratto, del sub-appaltatore o del sub-affidatario, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del DPR 252/98.

f) Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

2. L'Ente Aggiudicatore procederà all'inserimento di dette clausole nei contratti e quindi alla risoluzione di quelli stipulati con gli Operatori economici che si renderanno responsabili della loro inosservanza (cd. clausola risolutiva espressa).
3. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006.
4. L'Ente Aggiudicatore si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura UTG territorialmente competente di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.
5. L'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.
6. L'Ente Aggiudicatore si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
7. Gli stessi obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 vengono contrattualmente assunti, nei confronti degli affidatari, dei sub-affidatari e dai sub-contrattenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori e prestazioni.



*U.T.G. Prefetture di: Alessandria Caserta
Latina Matera Piacenza Roma e Vercelli*

L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dall'Ente Aggiudicatore ai fini della revoca degli affidamenti.

ART. 5

(DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I SUB-CONTRATTI)

1. Per i sub-contratti di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. 252/1998, si applica quanto previsto dal precedente art. 2 co. 2.
2. Le verifiche e l'acquisizione delle informazioni antimafia devono essere estese anche alle prestazioni non inquadrabili nel subappalto e di seguito elencate:
 - trasporto di materiale a discarica;
 - trasporto e smaltimento rifiuti;
 - fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
 - fornitura e trasporto di calcestruzzo, fornitura e trasporto di bitume;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - fornitura con posa in opera (qualora il sub-contratto non debba essere assimilato al sub-appalto ai sensi dell'art. 118, co. 11 del D. Lgs.12 aprile 2006, n. 163);
 - noli a caldo (qualora il sub-contratto non debba essere assimilato al sub-appalto ai sensi dell'art. 118, co. 11 del D. Lgs.12 aprile 2006, n. 163);
 - autotrasporti.
 - guardiania di cantiere;
3. Le acquisizioni di materiali di consumo di pronto reperimento restano escluse dalle verifiche prefettizie antimafia – unitamente ai concessionari ed ai licenziatari di Stato – fino all'importo complessivo nel trimestre di € 50.000,00, fermo restando che anche per dette acquisizioni i dati identificativi dei fornitori (denominazione sociale, sede legale, n. iscrizione registro imprese, Partita Iva e Codice Fiscale, importo dei contratti) andranno inseriti nel "Piano di Affidamento" comunicato alla Prefettura UTG territorialmente competente.

ART. 6



*U.T.G. Prefetture di Alessandria Caserta
Latina Matera Piacenza Roma e Vercelli*

(SANZIONI)

1. L'Ente Aggiudicatore applicherà agli Operatori Economici affidatari una sanzione pecuniaria, determinata nella misura del 10 % dell'importo del contratto/sub-contratto, salvo il maggior danno, nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva dei dati relativi alle imprese subappaltatrici o sub-affidatarie, di cui al precedente articolo 1, comprese le variazioni degli assetti societari e all'art. 118, D. Lgs. n. 163/2006 (*clausola 3*). Analoga sanzione pecuniaria verrà applicata alla società o impresa nei cui confronti siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa(*clausola 4*).
2. L'Ente Aggiudicatore, con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione delle attività citate in premessa, si impegna ad inserire in tutti i contratti dallo stesso stipulati apposita clausola con la quale gli affidatari assumono l'obbligo di fornire all'Ente Aggiudicatore gli stessi dati precedentemente indicati all'articolo 5, relativi alle società e alle imprese sub-appaltatrici e/o sub-affidatarie interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione di lavori, servizi e forniture.
3. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nei commi precedenti, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di mancata comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del Ente Aggiudicatore nei casi indicati nell'art. 2 (c.d. clausola risolutiva espressa) e la facoltà di risoluzione o di revoca nelle ipotesi contemplate dall'art. 3 del presente Protocollo.
4. La risoluzione automatica del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al sub-appalto, anche quando conseguano all'esercizio delle facoltà previste negli artt. 3 e 7 del Protocollo, non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico dell'Ente Aggiudicatore, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata.

ART. 7

(SICUREZZA NEI CANTIERI)

1. L'Ente Aggiudicatore si impegna ad esercitare la facoltà di risoluzione dei contratti o di revoca dell'autorizzazione ai sub-contratti o ai sub-affidamenti ai sensi dell'art. 3



*U.T.G. Prefetture di Alessandria Caserta
Latina Matera Piacenza Roma e Vercelli*

– comma 2 – del presente Protocollo, in relazione all'art. 11 – comma 3 – del D.P.R. 252/98, nei confronti delle imprese per le quali la Prefettura o la Direzione Provinciale del Lavoro dovessero segnalare progressi impieghi di manodopera con modalità irregolari (lavoro sommerso/lavoro nero), ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera.
La possibilità di esercizio di tale facoltà sarà espressamente prevista in un'apposita clausola dei contratti stipulati dall'Ente Aggiudicatore (*clausola 6*).

2. La custodia dei cantieri installati per la realizzazione delle Opere deve essere affidata a personale provvisto della qualifica di guardia particolare giurata.
3. Le parti contraenti del presente Protocollo si riservano di adottare un Piano di controllo coordinato dei cantieri, allo scopo di attuare un accurato sistema di controllo dei medesimi con mirate pianificazioni operative a garanzia della regolarità dei lavori.

ART. 8

(ATTIVITA' DEL GRUPPO INTERFORZE)

1. Le verifiche antimafia e gli adempimenti conseguenti sono curati dai "Gruppi Interforze" costituiti presso la Prefetture U.T.G. in attuazione del Decreto del Ministero dell'Interno in data 14/03/2003 e smi.

ART. 9

(RESPONSABILIZZAZIONE DELLE AZIENDE)

Tutte gli Operatori economici che risulteranno direttamente o indirettamente interessati alla realizzazione delle attività sono tenuti ad osservare il presente "Protocollo di Legalità".

Di tanto si fanno carico, per quanto di rispettiva competenza,

ART. 10

(DURATA DEL PROTOCOLLO)

1. Il Protocollo di legalità avrà durata triennale e potrà essere tacitamente rinnovato.
2. Le parti si impegnano, dopo un periodo di sperimentazione iniziale di sei mesi



*U.T.G. Prefetture di Alessandria Caserta
Latina Matera Piacenza Roma e Vercelli*

dalla sottoscrizione, a sottoporre a riesame le norme in esso contenute, sulla base dei risultati conseguiti.

Roma, 23 marzo 2011

Il Prefetto della provincia di Alessandria
(Francesco Paolo Castaldo)

Il Prefetto della provincia di Caserta
(Ezio Monaco)

Il Prefetto della provincia di Latina
(Antonio D'Acunto)

Il Prefetto della provincia di Matera
(Giovanni Francesco Monteleone)

Il Prefetto della provincia di Piacenza
(Antonio Puglisi)

Il Prefetto della provincia di Roma
(Giuseppe Pecoraro)

Il Prefetto della provincia di Vercelli
(Fulvio Rocco)

L'Amministratore Delegato
SOGIN spa
(Giuseppe Nucci)
